

COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

AREA TECNICA

MARCA DA BOLLO

Vinistero dell'Economia

e delle Finanze

SEDICL/DO

SEDICL/D

Risposta Prot.n°15.818/16 del 02/12/2016 Montefalco, 22/12/2016

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA Nº 63/2016

IL RESPONSABILE AREA TECNICA SEZIONE URBANISTICA

VISTA l'istanza prodotta in bollo dal Sig. BELLINGACCI Luca in data 02/12/2016, acquisita al Prot.n°15.818/16 intenta ad ottenere il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell'art.30 del DPR. n°380/01, relativo ai terreni distinti al N.C.T. di questo Comune come segue:

Foglio n° 57 particelle: n° 227, 362;

VISTO il Regolamento Edilizio e l'Adeguamento in Variante al Programma di Fabbricazione e Norme Tecniche di Attuazione, adottato con D.C.C.n. 29 del 29.06.2006, adottato definitivamente con D.C.C.n. 34 del 19.06.2007 e approvato con D.C.C.n. 46 del 24.11.2011, pubblicato sulla BUR parte III n. 10 del 06.03.2012;

VISTO il Decreto del Sindaco n.9 del 03/06/2014 concernente l'attribuzione delle funzioni di cui al 2° comma dell'art.109 del T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTA il DPR 380/2001;

VISTA la Legge Regionale n° 1/2015;

VISTA il Regolamento Regionale n°2/2015;

VISTI gli atti d'ufficio;

CERTIFICA

che la destinazione urbanistica dei terreni sopra descritti è la seguente:

DESTINAZIONE DI ZONA

ZONA "C" RESIDENZIALE DI ESPANZIONE

ricadente nel Perimetro Aree Rischio P.A.I. Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (Fascia A, art. 28), approvato con D.P.C.M. 10 novembre 2006 e aggiornato con D.G.R. 13 luglio 2015, n.853; sui terreni appresso specificati:

su quelli censiti con il:

- Foglio n° 57 particelle: n° 227/parte, 362/parte;

Piazza del Comune - 06036 Montefalco (PG) Tel. 0742.616127 - Fax. 0742.379852 C.F. e P. IVA 00450630546 e-mail: urbanistica@comunemontefalco.it www.comune.montefalco.pe.it















COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

AREA TECNICA

ZONA "E1" DI PARTICOLARE INTERESSE AGRICOLO

ricadente nel Perimetro Aree Rischio P.A.I. Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (Fascia A, art. 28), approvato con D.P.C.M. 10 novembre 2006 e aggiornato con D.G.R. 13 luglio 2015, n.853; sui terreni appresso specificati:

su quelli censiti con il:

- Foglio n° 57 particelle: n° 227/parte, 362/parte;

ZONA DI RISPETTO STRADALE

ricadente nel Perimetro Aree Rischio P.A.I. Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (Fascia A, art. 28), approvato con D.P.C.M. 10 novembre 2006 e aggiornato con D.G.R. 13 luglio 2015, n.853; sui terreni appresso specificati:

su quelli censiti con il:

Foglio n° 57 particelle: n° 227/parte, 362/parte;

VINCOLI

Su tutti i terreni come sopra individuati gravano i seguenti vincoli:

- a) Vincolo SISMICO di cui alla Legge 64/74;
- b) Vincolo AMBIENTALE di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n.42;
- c) Vincolo IDROLOGICO ai sensi dell'art. 33 del R.E. e N.T.A. (part. 227/parte, 362/parte);
- d) Vincolo Stradale;
- e) Zona di tutela delle acque sotterranee.
- f) Zona di rispetto dei corsi d'acqua in zona agricola;
- g) Ambito di applicazione del P.T.C.P.;
- h) Perimetro Aree Rischio P.A.I. Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (Fascia A, art. 28);

SPECIFICAZIONI

- a) nei sopra citati terreni non grava il vincolo di cui all'art.1/bis di cui alla Legge 29.10.1993 n°428;
- b) il presente certificato è rilasciato ai sensi dell'art.30 del DPR n°380 del 06 giugno 2001.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



RESPONSABILE AREA TECNICA

Piazza del Comune - 06036 Montefalco (PG) Tel. 0742.616127 - Fax. 0742.379852 C.F. e P. IVA 00450630546 e-mail: urbanistica@comunemontefalco.it www.comune.montefalco.pg.it
















LOTTO 3 – COMUNE DI MONTEFALCO

TESTO AGGIORNATO AD OTTOBRE 2015

Approvate con D.P.C.M. 10 novembre 2006 (in G. U. 33 del 9/02/07 - in BUR Umbria n. 7 del 14/02/07)

PS6

Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico



Progetto di primo aggiornamento del Piano di bacino del fiume Tevere - VI straicio funzionale per l'assetto idrogeologico - PAI



















Piano adottato con modifiche ed integrazioni dal Comitato Istituzionale con delibera n. 114 del 5 aprile 2006

Autorità di Bacino

del Fiume Tevere

- "Carta della segnalazione dei dissesti idraulici ex legge 365/2000" tavola Pd2 Allegati
- "Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio "
- "Linee guida per la predisposizione del piano comunale di protezione civile"
- "Procedura per la definizione dell'idrogramma di progetto della piena di riferimento"
- "Linee guida per l'individuazione e la definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'officiosità idraulica della rete idrografica".

PARTE II - PRESCRIZIONI QUADRO

Art. 27. Compatibilità della pianificazione urbanistica e territoriale con le aree interessate da pericolosità idraulica.

- ¹ Gli obiettivi del P.A.I. sono perseguiti attraverso la delimitazione e l'aggiornamento delle fasce fluviali e delle zone di rischio sulla base della metodologia dell'Allegato "Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio" e secondo i criteri definiti nell'Atto di indirizzo e coordinamento approvato con D.P.C.M. del 29 settembre 1998.
- 2 Gli strumenti urbanistici ed i regolamenti locali, in applicazione delle disposizioni regionali di cui all'art. 4, comma 2, prevedono:
- a) prescrizioni, modalità e misure di incentivazione per delocalizzare gli edifici esistenti nonché le nuove previsioni edificatorie all'esterno delle zone a maggiore pericolosità idraulica;
- b) idonee misure di informazione alla popolazione sul livello di pericolo idraulico cui è soggetta;
- c) vincoli e prescrizioni relativi all'attuazione dei programmi e dei piani previsti dalla legge n.225/1992 e successive modificazioni e/o integrazioni, redatti anche sulla base dell'Allegato "Linee guida per la predisposizione del piano comunale di protezione civile";
- d) interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico.
- 3 La delimitazione delle fasce fluviali e delle zone di rischio sul reticolo principale è contenuta nell'elaborato cartografico "Fasce fluviali e zone di rischio del reticolo principale".
- 4 Le valutazioni di rischio idraulico richiedono sempre l'applicazione della procedura definita in Allegato "Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio".
- 5 Nella redazione degli strumenti urbanistici e loro varianti le valutazioni di pericolosità idraulica sono effettuate con studi idraulici condotti sulla base della procedura di cui al Capitolo 1 dell'Allegato "Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio".
- 6 Fino al completamento della procedura del comma 4, nel P.A.I. sono individuate sul reticolo secondario, minore e marginale le situazioni di maggior rischio evidenziate nell'elaborato "Atlante delle situazioni di rischio idraulico".
- 7 L'approvazione della delimitazione delle fasce fluviali e delle zone di rischio comporta l'osservanza del procedimento di cui al comma 6 dell'articolo 2 del D.L. n. 279/2000 convertito con modificazioni nella legge n. 365/2000, e l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 28, 29, 30, 31 e 32 del P.A.I..
- 8 I programmi di prevenzione e di previsione ed i piani di emergenza, predisposti ai sensi della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e/o integrazioni, contengono l'individuazione delle aree soggette a rischio idraulico e le misure di riduzione e mitigazione del rischio stesso.

PARTE III - PRESCRIZIONI DIRETTE

Art. 28 - La fascia A

- 1 Nella fascia definita A il P.A.I. persegue l'obiettivo di garantire generali condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena di riferimento e il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo e favorendo l'evoluzione naturale del fiume.
- 2 Nella fascia A sono ammessi esclusivamente:
- a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici, ivi compresi gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle destinazioni d'uso senza incremento del carico urbanistico, aumento di volume ma non della superficie di sedime ad eccezione delle opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico. Gli interventi che comportano almeno una delle seguenti condizioni:
- aumento di volume:

- diversa distribuzione dei volumi esistenti;
- diversa disposizione delle superfici di sedime;
- cambi di destinazione d'uso;

- modifiche delle caratteristiche morfologiche delle aree;

devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza modifica del deflusso della piena, a tal fine è necessario acquisire il nulla osta dell'autorità idraulica competente. Questi interventi non possono comunque prevedere volumetrie al di sotto del livello di campagna;

c) gli interventi di difesa idraulica delle aree e degli edifici esposti al rischio a condizione che tali interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto di intervento;

 d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume;

- e) gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi e comunque ricompresi all'interno dell'area di pertinenza della stessa opera pubblica. E' consentita altresì la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto con possibilità di realizzazione di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi. Tali interventi sono consentiti a condizione che tali interventi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d'invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile;
- f) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, alle condizioni di cui alla lettera e);
- g) la realizzazione di manufatti di modeste dimensione al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;

h) le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio;

 i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antropica;

I) le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

m) gli interventi di manutenzione idraulica come definiti nell'allegato "Linee guida per l'individuazione e la definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'officiosità idraulica della rete idrografica";

n) gli edifici e i manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché realizzate in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;

o) gli interventi di difesa idraulica così come disciplinati dall'art. 33;

p) l'attività estrattiva nei limiti previsti dall'articolo 34;

q) gli interventi e le attività connessi alla navigazione nei tratti classificati, purché ricompresi in piani di settore o regionali, ed a condizione che non costituiscano fonte di trasporto per galleggiamento di mezzi o materiali durante la piena.

r) gli interventi connessi alla produzione di energia idroelettrica in condizioni tali da non modificare il regime della piena di riferimento.

3 E' richiesto il parere di cui al R.D. n. 523/1904 rilasciato dall'autorità competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere c), l), m), n), o), q) del precedente comma 2.

Art. 29. La fascia B

1 Nella fascia B il P.A.I. persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di invaso della piena di riferimento, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.


2 Nella fascia B, sono ammessi:

a) tutti gli interventi già consentiti nella fascia A di cui all'art.28 anche con aumento di volume e ampliamento e modifica delle destinazioni d'uso;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, gli interventi sulle infrastrutture sia a rete che puntuale e sulle attrezzature esistenti e relative opere di pertinenza, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, così come definiti dalle normative vigenti, nonché gli interventi di ampliamento e modifica delle destinazioni d'uso.

 c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte in sede di autorizzazione;

d) gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore del P.A.I. nelle zone omogenee A, B e D (limitatamente al completamento di lotti residui in ambiti totalmente o parzialmente urbanizzati), nelle zone F (limitatamente alle attrezzature di carattere generale e pubblico) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, subordinando l'attuazione delle previsioni alla loro messa in sicurezza.



LOTTO 3 – COMUNE DI MONTEFALCO